



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DECRETO N. 3h

DEL 08/10/2015

OGGETTO: Nomina Avv. Salvatore Brighina, esperto a titolo gratuito del Sindaco ex art. 14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii, in materia giuridico-amministrativa specialistica.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Sindaco, nel suo programma elettorale, ha manifestato la volontà di garantire la legalità, la trasparenza e il rispetto delle regole che dovranno essere la guida di tutta la macchina amministrativa;
- il predetto ambito di attività richiede una particolare competenza in materia giuridico-amministrativa specialistica e una attenta valutazione della persona che supporterà l'Amministrazione in tale materie, che essere pertanto altamente qualificata;
- l'art. 14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione;
- il numero di detti incarichi, nei Comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a n. 2 unità;
- tale limite non è ovviamente operativo nell'ipotesi di incarico conferito a titolo gratuito;
- detti esperti debbono essere dotati di documentata professionalità;
- è onere del Sindaco trasmettere al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;
- le nomine fiduciarie in oggetto decadono nel momento della cessazione del mandato del Sindaco ex art. 6 della L.R. n. 30/2000;

CONSIDERATO che si avverte la necessità di avvalersi di un professionista esperto in materia giuridica specialistica, per la soluzione dei numerosi problemi che quotidianamente si presentano, al fine di evitare l'insorgenza di controversie inutili e dannose per il Comune.

RAVVISATA, la necessità di avvalersi di un esperto con l'incarico di espletare attività di consulenza nelle materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali ed aventi attinenza con i compiti istituzionali, anche al fine di evitare l'insorgenza di controversie inutili e dannose per il Comune e le responsabilità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento in particolare alle materie tecniche amministrative (ad es. Pubblico Impiego, Appalti, Edilizia, Urbanistica, Espropriazioni, Servizi Pubblici, Organizzazione degli Uffici, Enti Locali, Protezione Civile, Privacy);

RITENUTO, per quanto sopra, di avvalersi, per la realizzazione del progetto politico-amministrativo e per un migliore perseguimento degli obiettivi di mandato, di risorse umane qualificate che possano apportare un contributo di natura specialistica, di qualità e di esperienza specifica, come consentito dalla vigente legislazione regionale, in possesso dei dovuti requisiti di competenza, esperienza e professionalità, desunti dal curriculum vitae;

RILEVATO come l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, tuttavia, in considerazione della delicatezza e complessità dell'incarico, che richiede un bagaglio di conoscenze, specifica professionalità, esperienza maturata, è imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che possano effettivamente svolgere il compito assegnato ed essere di impulso e sostegno, oltre che per l'organo politico anche per la struttura burocratica che deve attivamente contribuire alla realizzazione del programma amministrativo di mandato;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ACCERTATA, in tal senso, la disponibilità dell'Avv. Salvatore Brighina, del Foro di Catania, a collaborare gratuitamente con l'Amministrazione nelle materie in oggetto;

ATTESTATO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell'Avv. Salvatore Brighina, allegata al presente provvedimento, nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico;

RITENUTO che l'Avv. Salvatore Brighina sia in possesso della professionalità necessaria, oltre che di capacità e di attitudini adeguate ai compiti di collaborazione di cui al presente incarico, come è dato evincere dal curriculum vitae allegato in uno al presente atto ed al quale per *relationem* si rimanda;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi gratuitamente delle conoscenze messe a disposizione dell'Ente Comune di Valguarnera Caropepe dal succitato esperto, al fine di coadiuvare l'Ente nell'attività amministrativa, nelle materie di competenza del Sindaco e per la soluzione di problematiche giuridico-amministrative di competenza dell'Ente, per l'espletamento di attività di esperto nelle materie giuridico-amministrative, con le modalità stabilite nell'allegato schema di disciplinare di incarico;

RILEVATO che l'incarico in oggetto:

- non soggiace alla disciplina di cui all'art. 3, comma 55 e 56, della L. n. 244/07 e ss.mm.ii.;
- non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in L. n. 122/10 e ss.mm.ii.;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in L. n. 122/10 e ss.mm.ii., attesa la sua gratuita ed, in ogni caso, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 10/2011/SS.RR./PAR, secondo cui gli esperti di cui all'art.14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. sono "*consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo*" (in tal senso anche Sezione Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS).

L'art.14 della L.R. n. 7/92, indicata, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Ricordato, altresì, che, ex deliberazione Corte dei Conti controllo Regione Sicilia n. 33/14, "*la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi intuitu personae*";

L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6, comma 7, della legge n.122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestione ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

Atteso come, ex delibera nr 19/13 delle sez. riunite Corte Conti per la Regione Siciliana i compensi degli interessati debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale la spesa da sostenere per tale tipologia di incarico non può essere superiore al 20% dell'ammontare della stessa tipologia di spesa sostenuta nel 2009;


VISTA la L.R. n. 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii., art. 14;

VISTA al L.R. n. 32 del 20/08/1994 e ss.mm.ii., art.4;

VISTA l'allegato schema di disciplinare;

DECRETA

- 1. Nominare**, per motivi di cui sopra, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'allegato disciplinare e fino al 31/12/2015, l'Avv. Salvatore Brighina, nato a Piazza Armerina il 10/05/1971, con studio in Catania, Via M. Cilestri n. 41, esperto del Sindaco, a titolo gratuito, in materia di diritto amministrativo, come meglio specificato in premessa, senza obblighi di presenza fissa e/o vincoli di subordinazione e/o di assoggettamento a poteri di direzione e di coordinamento, non costituendo il presente incarico, in alcun modo, rapporto di subordinazione.
- 2. Dare atto** che l'incarico è disciplinato da apposito disciplinare il cui schema è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3. Derogare**, per esplicita volontà delle parti, al compenso previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii., essendo l'incarico a titolo gratuito, senza nulla mai a pretendere, nè come compenso nè come rimborso spese.
- 4. Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e venga altresì pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente e la sua trasmissione alla Corte dei Conti.
- 5. Notificare** copia del presente provvedimento al professionista incaricato.
- 6. Inviare** copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune.



IL SINDACO

Francesca Draia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 –)

Il sottoscritto Avv. Salvatore Brighina, nato Piazza Armerina (EN) il 10/05/1971, e residente in Catania, Via Paratore n. 61, con studio in Catania, via Martino Cilestri n. 41, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità,

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine del Tribunale di Catania dal 2001;
2. di aver recapito professionale in Catania, via Martino Cilestri n. 41, Tel. 095.534395 – Fax 095.8360795, e sede secondaria in Piazza Armerina (EN), via Remigio Roccella n. 5, Tel/Fax 0935.039503 - PEC: salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it;
3. che il curriculum professionale allegato, comprovante specifiche competenze per l'attribuzione dell'incarico o della collaborazione, è autentico e veritiero;
4. di non avere situazioni che possano comportare cause di incompatibilità ai sensi del D.Leg.vo. 39/2013;
5. di non avere situazioni che possono comportare ulteriori cause di incompatibilità (art. 3, L.R. n. 28.3.1995 n. 22 l'art. 5, L.R. n. 19/1997, l'art. 61, L.R. n. 6/2001 e l'art.7, L.R. n. 21/2001)
6. Di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al Pubblico Impiego;
7. di non avere incarichi presso società private ovvero presso società pubbliche o enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
8. di svolgere la seguente attività professionale: avvocato con specializzazione in diritto amministrativo e settore di operatività consulenza a enti pubblici e imprese nel settore del Diritto Amministrativo e della Privacy (come risultante dal curriculum allegato);
9. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con l'ente che conferisce l'incarico di consulenza o di collaborazione;

avv.salvatorebrighina@gmail.com

Tel.095.534395 - 2880795

Fax 095.8360795

Via Martino Cilestri 41

95129 Catania ITALY

Tel./Fax 0935.039503

Via R. Roccella 5

94015 Piazza Armerina (EN) IT


Avv. Salvatore Brighina

10. di non avere rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche,
11. di non essere a conoscenza e di non avere condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni;
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziali conflitto di interesse con che conferisce l'incarico di consulenza o di collaborazione;
13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni di incompatibilità;
14. di essere disponibile ad accettare l'incarico di esperto del Sindaco;
15. di prestare la propria opera di esperto a titolo gratuito, senza diritto alcuno a rimborsi di qualunque natura.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il sottoscritto prende atto che la raccolta ed il trattamento dei dati da parte del Comune di Valguarnera, in qualità di titolare del trattamento, avviene per finalità di adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 14 e 15 del d. lgs. 33/2013.

Catania, li 3 Ottobre 2015


Avv. Salvatore Brighina

avv.salvatorebrighina@gmail.com

Tel.095.534395 - 2880795

Fax 095.8360795

Via Martino Cilestri 41

95129 Catania ITALY

Tel./Fax 0935.039503

Via R. Roccella 5

94015 Piazza Armerina (EN) IT



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO DI ESPERTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di OTTOBRE in Valguarnera Caropepe, presso la sede municipale,

TRA

Il Comune di Valguarnera Caropepe, rappresentato dal Sindaco, Dott.ssa Francesca Draia

E

l'Avv. Salvatore Brighina, nato a Piazza Armerina il 10/05/1971, BRGSVT71E10G580G, con studio in Catania, Via M. Cilestri n. 41.

Premesso che:

• il Comune di Valguarnera Caropepe, con decreto sindacale n. del ha conferito all'Avv. Salvatore Brighina incarico professionale per l'espletamento di attività di esperto del Sindaco, come normato dal presente disciplinare regolante il rapporto professionale fra le parti; Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge:

Si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto dell'incarico

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di esperto del Sindaco nelle materie giuridico-amministrative specialistiche e di tutte le fasi di pre-contenzioso dell'ente. L'incaricato si impegna a svolgere l'attività affidatagli nonché a produrre relazione sullo svolgimento della stessa, ove richiesta.

Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.

L'esperto, per l'organizzazione del proprio servizio, ha libero accesso ai locali e alle risorse strumentali dell'Ente e può avvalersi della collaborazione del Responsabile del servizio competente.

L'esperto, nell'esercizio della sua attività, è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo la buona fede e massima diligenza (art. 1375 c.c.).

Art. 2

Luogo di esecuzione

L'attività di cui al precedente art. 1 va espletata presso la sede del Comune di Valguarnera Caropepe, o, in caso di necessità, anche al di fuori per assistenza al Sindaco per gli affari del Comune.

Art. 3

Durata dell'incarico

Il presente incarico a tempo determinato, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e verrà a scadere, *ipso jure*, al 31/12/2015, salva facoltà di recesso, con lettera scritta e firmata, da entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione e preavviso.

E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 4

Compensi

L'incaricato svolge gratuitamente le attività di cui al presente incarico, senza nulla pretendere né per compenso né per rimborso spese.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Art. 5 Responsabilità

L'incaricato solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla collaborazione affidata.

Art. 6 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente l'Autorità giudiziale di Enna.
E' in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Leg.vo n. 196/03, si informa l'incaricato che i dati, contenuti nel presente contratto, vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 8 Obbligo di riservatezza


L'incaricato si obbliga ad osservare il segreto d'ufficio e a rispettare le norme di legge e/o regolamentari a tutela della riservatezza per tutte le informazioni e notizie di cui potrà venire a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Leg.vo n. 196/03 s.m.i..

Art. 9 Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento di cui allo stesso e vale anche come comunicazione del relativo conferimento.


Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto


L'esperto
Avv. Salvatore Brighina


Il Sindaco
Dott.ssa Francesca Draia

Si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui agli artt. 5 e 7 del presente disciplinare ex art. 1341 c.c.


L'esperto
Avv. Salvatore Brighina